

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO

stipulato il _____

TRA

- la **Regione Abruzzo**, Codice fiscale n. 80003170661, in persona del Presidente della Giunta Regionale, *Giovanni Chiodi*, legale rappresentante il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;

E

- la **Regione Toscana**, Codice fiscale n. 01386030488, rappresentata dall'Assessore al Diritto alla Salute, *Luigi Marroni*, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Regione Toscana;

PREMESSO CHE:

- il D Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche, e in particolare il comma 2 dell'art. 2 del Titolo 1 dispone che "Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie";
- la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" disciplina le modalità di determinazione degli accordi interregionali;

VISTO l'accordo del 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio". Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;"

CONSIDERATO CHE le Regioni Abruzzo e Toscana con la presente collaborazione danno attuazione alle attribuzioni in materia di autonomia organizzativa sopra indicate in relazione alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del protocollo di intesa.

Art. 2

(Responsabilità e Referenti)

La responsabilità dell'attuazione del Protocollo per la Regione Abruzzo è dell'Agenzia Sanitaria Regionale, che ai sensi della L.R. n.5/2008 svolge, tra l'altro, la funzione di



monitoraggio dei "livelli essenziali di assistenza"- salvo gli atti contabili affidati al competente Servizio Regionale della Direzione Politiche della Salute- e per la Regione Toscana dell'Assessorato al Diritto alla Salute.

La Regione Abruzzo e la Regione Toscana con atti delle rispettive amministrazioni competenti, indicano i referenti che formano la "Cabina di Regia", composta da tre rappresentanti di ogni regione. La Cabina di Regia terrà incontri con cadenza di norma semestrale, presso le sedi regionali allo scopo di rendere operative le linee di indirizzo della collaborazione, definendone le priorità.

La Cabina di regia definisce altresì la composizione dei gruppi di esperti sulle singole tematiche e le modalità operative con cui raggiungere gli obiettivi prefissati; propone ai competenti organi regionali l'assunzione di atti per l'attuazione degli obiettivi; cura la divulgazione degli esiti delle attività oggetto dell'Accordo, anche attraverso l'organizzazione di eventi "formativi" per l'aggiornamento dei professionisti di laboratorio.

Art. 3

(Contenuti dell'Accordo e modalità operative)

Oggetto dell'Accordo di collaborazione è l'implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio secondo le tematiche e le modalità di seguito definite:

- a) collaborazione paritetica tra gli esperti per la definizione di procedure, linee guida e ogni altra forma documentale che sarà ritenuta necessaria, mediante incontri organizzati su tematiche specifiche relative a:
1. definizione/aggiornamento di protocolli comuni per il monitoraggio della qualità dell'intero processo di laboratorio (fase preanalitica, fase analitica e fase post analitica);
 2. revisione della modalità di attuazione del controllo di qualità interno;
 3. formulazione di ulteriori proposte per la valutazione delle performance delle VEQ e di eventuali ricadute normative che possano prevedere anche la partecipazione agli stessi programmi VEQ come strumento per il confronto delle performance di laboratori omogenei ma operanti in diversi ambiti territoriali e contesti organizzativi;
 4. definizione di nuove linee guida per l'appropriatezza delle richieste di prestazioni di medicina di laboratorio e di approcci analitici che prevedano successivi approfondimenti;
 5. incontri di formazione professionale rivolti agli operatori;
- b) utilizzo delle strutture regionali toscane coinvolte nell'attività della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) in laboratorio e conseguente implementazione di un flusso dati regionale.

Art. 4

(Durata dell'accordo e possibilità di rinnovo)

L'accordo di collaborazione è valido per il periodo 1 agosto 2013- 31 agosto 2014 e potrà essere rinnovato solo a seguito di formale dichiarazione d'interesse da parte del Presidente della Regione Abruzzo e/o componente di Giunta Regionale con delega in materia di sanità, nei limiti della somma stanziata sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

Art. 5

(Impegni e rapporti economici)

Per la realizzazione di quanto sopra previsto si stabilisce quanto segue:

1. in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 3, lettera a):
 - a) al rimborso delle spese di missione dei referenti e degli esperti, provvedono le rispettive ASL di appartenenza nel rispetto delle disposizioni di legge e di CCNL;





- b) il rimborso delle spese di missione del componente della Cabina di Regia rappresentante dell'Agenzia Sanitaria Regionale è a carico della Regione Abruzzo nell'ambito dell'ammontare stanziato per l'attuazione del presente accordo di collaborazione;
2. per quanto concerne l'implementazione delle attività di cui all'articolo 3, lettera b), la Regione Toscana procede alla realizzazione dei programmi sulla base delle disposizioni vigenti nel Piano Sanitario regionale e delle indicazioni dei referenti scientifici della Cabina di Regia. La Regione Abruzzo rimborserà le sole spese effettivamente sostenute, connesse alla partecipazione ai programmi VEQ per i propri laboratori pubblici nel corso del periodo di vigenza dell'accordo;
 3. l'importo massimo stimato che la Regione Abruzzo pone a carico del bilancio regionale per le spese e le attività di cui ai precedenti punti 1b) e 2 e, in generale, per ogni eventuale ulteriore onere connesso all'attuazione del presente Accordo, secondo le tematiche e le modalità definite all'articolo 3, è pari €131.596,00;
 4. gli atti contabili di erogazione dei rimborsi dovuti alla Regione Toscana per le attività svolte in esecuzione del presente Accordo saranno predisposti dal competente Servizio delle Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, previa attestazione da parte dei referenti scientifici regionali della regolarità delle attività svolte e della loro conformità al presente accordo e alle indicazioni fornite.

Art. 6

(Proprietà intellettuale dei risultati)

Le proprietà dei documenti prodotti nel corso della collaborazione è attribuita a entrambe le regioni.

La proprietà dei dati e dei risultati relativi ai servizi di medicina di Laboratorio è attribuita esclusivamente alla regione in cui sono ubicati i laboratori.

Il presente accordo non modifica la potestà regionale sui laboratori ubicati sul proprio territorio, sia per ciò che attiene gli aspetti normativi sia per gli aspetti sanzionatori.

Art. 7

(Clausola di riservatezza)

Ciascuna parte si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali, sensibili e giudiziari.

Per la Regione Toscana

L'Assessore al Diritto alla Salute
(Ing. Luigi Marroni)

Per la Regione Abruzzo

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Giovanni Chiodi)

